## RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE 27 MARZO 2014, 134/2014/R/GAS

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE
1 APRILE - 30 GIUGNO 2014 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI
FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA.
MODIFICHE AL TIVG. AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE UG<sub>3</sub> E
DEFINIZIONE DI UNA COMPONENTE TARIFFARIA ADDIZIONALE
DELLA TARIFFA DI TRASPORTO

#### 1. Introduzione

Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica si è provveduto ad aggiornare:

- per il trimestre 1 aprile − 30 giugno 2014, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 5 del "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane", come successivamente modificato ed integrato, allegato alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: TIVG), in riferimento alla componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso C<sub>MEM,t</sub>, e al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, QTV<sub>t</sub>;
- il valore della componente  $C_{PR}$  a copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale;
- il valore degli elementi della componente  $UG_3$  della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, nonché ad istituire l'ulteriore elemento  $UG_{3FT}$  della componente  $UG_3$  e, per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, istituire la componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto  $UG_{3T}$ , definendone i rispettivi livelli.

# 2. Aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

Componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

- 2.1 L'articolo 6 del TIVG, come modificato dalle deliberazioni 639/2013/R/GAS e 95/2014/R/GAS prevede in particolare:
  - al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso  $C_{MEM,t}$ , assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
  - al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1, a decorrere dall'1 ottobre 2013 fino al pieno avvio del mercato a termine di cui al medesimo comma, e comunque per gli anni termici 2013-2014 e 2014-2015, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso  $C_{MEM,t}$ , nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:
    - a)  $QT_{int}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 164/00, e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
    - b)  $QT_{PSV}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari a 0,142812 euro/GJ;
    - c)  $QT_{MCV}$ , espresso in euro/GJ, a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, e fissato pari a 0,065447 euro/GJ;

- d)  $P_{FOR,t}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- al comma 6.3, che l'elemento  $P_{FOR,t}$  e la componente  $C_{MEM,t}$  sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.
- 2.2 Nel mese di febbraio 2014, secondo mese antecedente il trimestre 1 aprile 30 giugno 2014, la media delle quotazioni giornaliere *forward* trimestrali OTC relative al medesimo trimestre presso l'*hub* TTF, rilevate da Platts, ha registrato un valore, arrotondato alla sesta cifra decimale, pari a 24,157500 euro/MWh.

La deliberazione 639/2013/R/GAS ha tra l'altro aggiornato le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2014, determinando l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale  $P_{FOR,t}$  con riferimento alle quotazioni TTF del mese di novembre 2013.

Platts ha successivamente rettificato, nel mese di dicembre 2013, le quotazioni relative al giorno 29 novembre 2013 e ciò ha determinato un valore di  $P_{FOR,t}$  per il suddetto primo trimestre 2014, pari a 27,900000 euro/MWh anziché 27,895238 euro/MWh (7,750000 euro/GJ anziché 7,748677 euro/GJ).

Una rettifica della deliberazione 639/2013/R/GAS comporterebbe una fatturazione di conguaglio ai clienti finali da parte degli esercenti la vendita, con un ulteriore aggravio dei costi degli stessi esercenti che non sarebbe compensato, stante la ridotta entità della variazione; per quanto sopra la suddetta variazione di rettifica dell'elemento  $P_{FOR,t}$  viene considerata nell'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014.

Pertanto il valore dell'elemento  $P_{FOR,t}$ , compresa la rettifica relativa al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2014, trasformato in euro/GJ, è pari, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014, a **6,711740** euro/GJ.

2.3 Per quanto indicato ai precedenti punti, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso  $C_{MEM,t}$ , derivante dalla somma dei seguenti valori dei singoli elementi che la compongono:

Elementi	euro/GJ
$P_{FOR,t}$	6,711740
$QT_{int}$	0,461667
$QT_{PSV}$	0,142812
$QT_{MCV}$	0,065447

è pari, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014, a **7,381666** euro/GJ.

## Componente relativa al servizio di trasporto

- 2.4 L'articolo 8 del TIVG, come modificato dalla deliberazione 639/2013/R/GAS prevede in particolare:
  - al comma 8.1 che la componente relativa al servizio di trasporto  $QT_{i,t}$  nel trimestre t-esimo, è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
    - a) *QTF<sub>i</sub>*, espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella n.5 del TIVG;
    - b)  $QTV_t$ , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato.

2.5 Con riferimento al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014 si è provveduto ad aggiornare l'elemento  $QTV_t$ .

L'aggiornamento è stato effettuato considerando il nuovo livello della  $C_{MEM,t}$  relativo al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014, nonché il valore del coefficiente  $\lambda$ , determinando:

$$\lambda \times C_{MEM,t} = 0,002120 \times 7,381666 = 0,015649$$
 euro/GJ

Componente a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale

2.6 Al fine di tener conto dei vincoli di gettito previsti dalla deliberazione 196/2013/R/GAS e, in particolare, dalla necessità di disporre entro dicembre 2014 del 40% del fabbisogno complessivo massimo da erogare ai soggetti ammessi al meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento di lungo periodo, il valore della componente  $C_{PR}$  è stato modificato, passando da 0,3500 centesimi di euro/Smc, in vigore dall'1 ottobre 2013 al 31 marzo 2014, a 1,5500 centesimi di euro/Smc, a decorrere dall'1 aprile 2014.

### 3. Disposizioni in tema di componente $UG_3$

- 3.1 L'Autorità al fine di garantire la sicurezza del sistema mediante il bilanciamento dei prelievi sulle reti di trasporto e di distribuzione nei casi in cui, anche per periodi transitori, nell'ambito della gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali, il cliente finale resti privo del proprio venditore nonché, nell'ambito della gestione dei contratti tra imprese di trasporto o di distribuzione e i rispettivi utenti (venditori all'ingrosso o al dettaglio), non sia identificabile l'utente del bilanciamento, ha disciplinato:
  - il servizio di default trasporto, erogato da un'apposita impresa di vendita selezionata dall'impresa maggiore di trasporto (Fornitore Transitorio -FT<sub>T</sub>), ai sensi della deliberazione 249/2012//R/GAS;
  - i servizi di ultima istanza regolati dal TIVG ed in particolare il servizio di fornitura di ultima istanza erogato da una o più imprese di vendita (Fornitore di Ultima Istanza – FUI) e il servizio di default distribuzione

erogato da una o più imprese di vendita che svolgono il ruolo di Fornitori del servizio di Default Distribuzione - FD<sub>D</sub>, limitatamente alla regolazione economica del gas prelevato dal cliente finale non bilanciato dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione.

- 3.2 La disciplina dei sopra richiamati servizi prevede, tra l'altro, specifici meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità altrimenti non recuperabili ed in particolare:
  - il <u>Meccanismo di copertura del mancato pagamento</u>, in caso di morosità dei clienti serviti nell'ambito del servizio di default trasporto;
  - il <u>Meccanismo di reintegrazione morosità FUI</u>, limitato alla morosità dei clienti non disalimentabili serviti dal FUI;
  - il <u>Meccanismo di reintegrazione morosità FD</u>, in caso di morosità dei clienti serviti nell'ambito del servizio di default distribuzione.

Per ciascuno dei suddetti meccanismi è altresì stabilito che gli importi siano coperti attraverso appositi conti istituiti presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa).

- 3.3 Ai fini della copertura degli oneri derivanti dai suddetti meccanismi di reintegrazione morosità sono stati definiti appositi corrispettivi, applicabili ai soggetti che usufruiscono dei rispettivi servizi le cui fatture non pagate potrebbero essere oggetto dei suddetti meccanismi, determinati sulla base dell'onere atteso derivante dall'inadempimento dell'utente del singolo servizio considerato (corrispettivi INA).
- 3.4 Nel caso in cui gli oneri da reintegrare tramite i meccanismi di cui al punto 3.2 fossero maggiori rispetto ai corrispettivi INA, è stato previsto che le differenze siano coperte da:
  - una componente per il servizio di default trasporto definita dalla delibera oggetto della presente relazione tecnica;

- l'elemento UG<sub>3UI</sub> della componente UG<sub>3</sub> della tariffa di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, per il FUI e il servizio di default distribuzione.
- 3.5 Ai fini della quantificazione degli importi da riconoscere, è stata effettuata un'apposita richiesta dati alla società ENI S.p.A. (di seguito:ENI) sugli oneri di morosità sostenuti nell'erogazione dei servizi di ultima istanza sulla rete di distribuzione e sulla reta di trasporto, in quanto soggetto che ha erogato i suddetti servizi nell'anno termico 2012-2013. Sulla base delle informazioni inviate da ENI è emerso che gli appositi corrispettivi INA non sono in grado di garantire una copertura completa dei potenziali oneri derivanti dai suddetti meccanismi.
- 3.6 Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili presso la Cassa si è provveduto a quantificare la necessità di gettito del Conto oneri connessi all'intervento di interruzione alimentato dall'elemento UG<sub>3INT</sub> della componente UG<sub>3</sub>.
- 3.7 Per quanto sopra, la delibera oggetto della presente relazione tecnica ha:
  - definito i livelli dell'elemento UG<sub>3UI</sub> della componente UG<sub>3</sub> della tariffa di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, a copertura dei Meccanismi di reintegrazione morosità FUI e FD<sub>D</sub>;
  - stabilito le modalità per la copertura degli oneri relativi al Meccanismo di copertura del mancato pagamento, prevedendo la definizione dell'ulteriore elemento UG<sub>3FT</sub> della componente UG<sub>3</sub> e della componente addizionale della tariffa di trasporto UG<sub>3T</sub> per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, nonché dei rispettivi valori;
  - definito il livello dell'elemento  $UG_{3INT}$  relativo agli oneri connessi all'intervento di interruzione.

Nella seguente tabella sono riportati i suddetti valori:

## **Componente UG<sub>3</sub>:**

Elementi	cent€Smc
UG <sub>3INT</sub>	0,0111
UG <sub>3UI</sub>	0,1040
UG <sub>3FT</sub>	0,0501

### **Componente UG<sub>3T</sub>:**

Componente	cent€Smc
UG <sub>3T</sub>	0,0501

## 4. Variazione della spesa per il cliente del servizio gas naturale preso a riferimento

Nel trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014, tenendo conto dei sopraddetti aggiornamenti, la variazione complessiva della spesa, rispetto al trimestre precedente, del cliente del servizio gas naturale, individuato in coerenza con la metodologia fino ad oggi utilizzata dall'Autorità per pubblicare la variazione della spesa annua del cliente tipo (caratterizzato da un consumo pari a 1.400 Smc/anno, coefficiente P pari a 0,038520 GJ/Smc, al quale vengono applicate condizioni economiche di fornitura medie nazionali, incluse le imposte, fatta eccezione per la componente di distribuzione che è relativa all'ambito nord-orientale che meglio approssima il livello medio di consumo scelto) è pari al -3,8%, con una diminuzione, in valore assoluto, pari a – 45,71 euro all'anno.

27 marzo 2014

Il Direttore della Direzione Mercati Federico Boschi